



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	I Referendario
Francesco Testi	I Referendario (Relatore)
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

**nei confronti del Comune di Pontoglio (BS) sull'istanza di parere
ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito anche "Tuel");

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "Tusp");

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Pontoglio (BS) n. 3 del 31 marzo 2026, recante *"affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e acquisizione della partecipazione societaria in Servizi Comunali S.p.a."*, trasmessa a

questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3, Tusp, e assunta al protocollo generale Cdc n. 3300 del 2 aprile 2026 e al protocollo pareri Tusp n. 6/2026;

VISTA la nota del Magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

VISTA l'ordinanza n. 172 del 30 aprile 2026, con la quale il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITO il Relatore, I Ref. Francesco Testi;

PREMESSO IN FATTO

In data 2 aprile 2026 il Comune di Pontoglio (BS) ha presentato alla Sezione, ai fini dell'art. 5, comma 3 Tusp, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31 marzo 2026, recante *"affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e acquisizione della partecipazione societaria in Servizi Comunali S.p.a."*, corredata dai seguenti allegati: relazioni ex art. 14 ed art. 17, d.lgs. n. 201/2022; relazione sul piano economico finanziario Servizi Comunali SpA, con relativa asseverazione; carta della qualità; rendiconto finanziario della società; stato patrimoniale; conto economico; piano tariffario di affidamento; contratto di servizio integrato; statuto societario; tabella di sintesi sul valore delle azioni.

In sintesi, con la delibera in oggetto il Comune intende procedere all'acquisizione di 10 azioni della società Servizi Comunali per complessivi euro 2.676,10, affidandole tramite *in house providing* per otto anni (1° luglio 2026 – 30 giugno 2034) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, qualificato come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica.

Conclusivamente, il provvedimento in esame dispone *"di approvare la partecipazione dell'Amministrazione comunale alla Soc. Servizi Comunali S.p.A. mediante l'acquisto di n. 10 (dieci) quote/azioni al valore di euro 267,61 (duecentosessantasette/61) cadauna per un totale di euro 2.676,10 (duemilaseicentosettantasei/10)"* e *"di affidare, successivamente alla iscrizione del Comune nel libro soci, alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico (BG) per anni 8 (otto) dal 01.07.2026 al 30.06.2034 secondo la modalità dell'"in house providing" i servizi ambientali*

alle condizioni indicate nella proposta di disciplinare di servizio, dando mandato alla Giunta Comunale di concordare con la Società gli aspetti operativi, di dettaglio e di stabilire la data di inizio del servizio”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118 delinea una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti (cfr. C. conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022), avente ad oggetto l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

Come chiarito fin dalla deliberazione di questa Sezione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022, i parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge, per talaltri una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria. Impongono una verifica di conformità a legge il parametro della compatibilità tra l’oggetto sociale e le finalità istituzionale dell’Ente, quello sulla compatibilità alla normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato e quello sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 Tusp; costituiscono, invece, parametri che interessano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria quelli concernenti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il rispetto di detti parametri deve essere principalmente rapportato all’onere motivazionale che incombe sull’Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita; siffatto onere motivazionale non è assolto quando l’atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l’obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di

disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

L'art. 5, comma 3 T.U. cit. richiede dunque alla Corte dei conti di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 Tusp);
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- e) adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

2. Così inquadrata la fattispecie, si procede all'analisi dell'atto deliberativo e dei relativi allegati secondo i sopra richiamati parametri di controllo:

A) Vincolo tipologico e vincolo finalistico. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

A.1) Sul piano del rispetto del vincolo tipologico posto alla partecipazione della pubblica amministrazione alle società di capitali, si osserva che la società per azioni figura tra i tipi societari per i quali la legge ammette la partecipazione delle pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 1, Tusp).

A.2) Quanto al rispetto del vincolo finalistico, ossia del vincolo di scopo pubblico e del vincolo di attività posto dalla legge alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare a enti in forma societaria (cfr. Corte cost., sentenza n. 86/2022), occorre

osservare che il servizio di igiene urbana rientra tra i servizi di interesse economico generale (cfr. d.lgs. n. 152/2006 e d.lgs. n. 201/2022). Di conseguenza, la fattispecie in esame rientra tra le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, giusta l'art. 4, comma 1, lett. a) Tusp.

Tali profili sono espressamente enunciati dalla delibera in esame, che richiama tra l'altro, in punto di disamina delle competenze istituzionali, l'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 cit. e la giurisprudenza formatasi al riguardo (cfr. del. CC cit., pagg. 3 e 12).

La Sezione prende quindi atto dell'assolvimento dell'onere legislativo.

B) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alle *"ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato"*.

Soffermando l'attenzione sul parametro della sostenibilità finanziaria, giova in primo luogo evidenziare che le Sezioni riunite in sede di controllo hanno affermato che *"il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"* (del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Pertanto, la sostenibilità finanziaria oggettiva si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, elemento che deve essere attentamente verificato dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche; in tal senso, secondo la giurisprudenza, l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni dovrebbe essere supportato almeno da un approfondito *business plan* o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire (cfr. anche Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP).

B.1) Il profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva è oggetto di disamina sotto plurime angolazioni all'interno del Piano Economico e Finanziario di Affidamento *ex art. 17, comma 4, d.lgs. n. 201/2022*, allegato al corredo motivazionale della delibera CC cit., *ex art. 3, l. n. 241/1990*. L'elaborato illustra anzitutto la seguente tabella, contenente i *“principali elementi utili a dimostrare l'equilibrio e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria della società”* nel periodo 2017/2024 (cfr. *ivi*, pag. 4):

Dati di bilancio*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi delle vendite e delle prestazioni – Voce A1)	24.487.518	25.618.140	27.753.748	30.354.185	35.451.858	37.656.661	36.217.765	40.321.686
Valore aggiunto (VA)	11.280.360	12.016.364	13.016.515	14.271.516	15.766.584	16.077.056	18.038.500	16.136.670
Margine operativo lordo (MOL)	3.646.878	3.566.656	3.670.253	4.662.606	4.756.663	4.367.313	5.660.003	5.617.463
Imposte sul reddito – Voce 20)	867.264	708.816	1.038.282	800.656	680.066	560.548	1.057.803	1.060.863
Utile netto d'esercizio – Voce 21)	2.237.861	1.767.853	2.818.630	2.267.424	2.211.718	1.700.622	2.883.822	2.707.607

* Dati espressi in unità di euro degli ultimi otto bilanci d'esercizio approvati.

Con riferimento allo stesso arco temporale, inoltre, il Piano riporta i seguenti dati con riferimento agli indici di redditività, agli indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni e agli indicatori di solvibilità della società (*ivi*, pag. 4). Si rammenta, al riguardo, che il ROI (*Return on Investment*) misura la redditività del capitale investito, il ROE (*Return on Equity*) valuta il rendimento del capitale proprio per i soci, mentre il ROS (*Return on Sales*) indica il margine operativo rispetto alle vendite.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indici di redditività								
ROE netto	17,80%	12,50%	16,36%	10,76%	6,36%	6,73%	10,24%	8,77%
ROI	12,01%	10,12%	11,02%	10,55%	6,86%	5,21%	8,85%	7,32%
ROS	11,61%	6,67%	10,22%	10,52%	7,18%	5,22%	6,12%	8,21%
Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni								
Margine primario di struttura (€)	667.232	2.346.461	4.272.453	2.186.286	3.664.381	6.665.106	6.877.885	8.761.631
Quoziente primario di struttura	1,06	1,16	1,33	1,11	1,2	1,38	1,54	1,4
Indicatori di solvibilità								
Margine di disponibilità (€)	2.225.672	3.520.683	5.162.678	3.256.408	6.140.166	11.161.155	12.656.447	13.813.737
Quoziente di disponibilità	1,23	1,38	1,68	1,42	2,1	2,35	2,41	2,48
Margine tesoreria (€)	2.144.320	1.768.687	5.082.462	3.151.002	8.875.766	10.632.061	12.663.004	13.568.252
Quoziente di tesoreria	1,22	1,2	1,67	1,4	2,07	2,32	2,38	2,45

In prospettiva futura, invece, il Piano illustra le seguenti voci riferite ai prospetti economico finanziari e agli indicatori di sostenibilità (ivi, Par. 9, pag. 12):

Bilancio previsionale Stato patrimoniale (€)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Immobilizzazioni	201.253	153.963	109.182	70.938	50.815	44.362	42.051	55.811
Magazzino	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti	50.204	50.853	51.511	52.179	52.856	53.544	54.241	54.949
Liquidità	92.900	127.599	164.448	201.951	238.481	294.186	355.774	409.646
TOTALE ATTIVO	344.357	332.415	325.141	325.068	342.152	392.091	452.065	520.405

Patrimonio netto	120.639	128.177	139.579	157.873	188.013	229.680	275.563	317.413
Fondi	11.345	22.690	34.035	45.380	56.725	68.070	79.415	90.760
Finanziamenti medio-lungo termine	104.875	72.385	39.022	8.596	-	-	-	12.304
Debiti correnti	107.498	109.163	112.505	113.219	97.414	94.341	97.088	99.928
TOTALE PASSIVO	344.357	332.415	325.141	325.068	342.152	392.091	452.065	520.405

Il Piano riporta altresì la tabella riassuntiva dell'analisi costi/ricavi, con riferimento anche i valori dell'EBITDA (*Earnings Before Interest and Taxes*), concernente il reddito operativo o risultato operativo netto, che misura il profitto generato dall'attività d'impresa escludendo oneri finanziari e tasse.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ricavi contrattuali	498.988	506.773	514.670	522.683	530.812	539.060	547.428	555.919
Ricavi da vendita materiale differenziato	103.464	103.464	103.464	103.464	103.464	103.464	103.464	103.464
TOTALE RICAVI	602.452	610.237	618.134	626.147	634.276	642.524	650.892	659.383
B6 - Costi per materie prime, di consumo e merci	71.272	72.697	74.151	75.634	77.147	78.690	80.264	81.869
B7 - Costi per servizi	226.300	230.826	235.442	240.151	244.954	249.853	254.850	259.947
B8 - Costi per godimento di beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
B6 - Costi per personale	224.540	229.031	229.031	229.031	233.612	233.612	233.612	238.284
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-	-	-	-	-
B14 - Oneri diversi di gestione	12.157	12.400	12.648	12.901	13.159	13.423	13.691	13.965
TOTALE COSTI OPERATIVI	534.269	544.954	551.273	557.718	568.872	575.577	582.417	594.065
Margine Operativo Lordo - EBITDA	68.183	65.282	66.862	68.429	65.404	66.947	68.476	65.318
B10 - Ammortamenti	46.955	47.290	44.781	38.244	20.123	6.453	2.311	3.989
B12/B13 - Accantonamenti								
Reddito operativo - EBIT	21.229	17.992	22.081	30.185	45.281	60.493	66.165	61.329
Gestione finanziaria	6.051	4.800	3.594	2.215	902	166	-	670
Reddito ante imposte	15.178	13.193	18.487	27.970	44.379	60.327	66.165	60.659
Imposte	6.222	5.654	7.085	9.676	14.239	18.660	20.282	18.809
RISULTATO NETTO	8.956	7.538	11.403	18.293	30.140	41.667	45.883	41.851

B.2) Passando ad esaminare il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva riferita al Comune istante, si segnala anzitutto l'esborso pecuniario di limitato importo (punto 4 del *decisum*), sostanziandosi "la partecipazione dell'Amministrazione comunale alla Soc. Servizi Comunali S.p.A. ... per un totale di euro 2.676,10".

Inoltre, la *“Relazione illustrativa della motivazione qualificata ai fini dell’affidamento in house del servizio pubblico locale” ex art. 17, d.lgs. n. 201/2022 cit., dà atto che “risulta minimizzato o azzerato il rischio per i Comuni soci affidatari di subire perdite patrimoniali” in quanto “anche nell’eventualità di chiudere un esercizio in perdita, la società risulta possedere riserve capienti per la sua copertura” (ivi pag. 49).*

B.3) Con riferimento invece alla motivazione circa la convenienza economica della scelta gestionale, e alla giustificazione delle ragioni della scelta tra autoproduzione ed esternalizzazione, questa Sezione ha avuto occasione di affermare il provvedimento sul punto deve essere in grado di *“rappresentare le ragioni per le quali l’Amministrazione pubblica che intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato (...). Detta scelta si articola in un duplice passaggio logico. In primo luogo, la “convenienza economica” deve essere messa in evidenza rispetto alla preliminare scelta discrezionale che l’Amministrazione pubblica compie: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. (...) In secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che eroga un servizio, la “convenienza economica” deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità di scelta dell’erogazione del servizio”* (Sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 161/2022/PAR).

Nel caso di specie, fermo quanto illustrato *sub § A)*, l’analisi sul punto risulta effettivamente presente in vari allegati alla delibera in esame, ossia: relazione sulla scelta della modalità di gestione, *ex art. 14 d.lgs. n. 201/2022 cit.*, con raffronto con Comuni comparabili; relazione sulla motivazione qualificata dell’*in house*, *ex art. 17 d.lgs. n. 201/2022 cit.*; PEF asseverato.

In particolare, il primo elaborato (pag. 42 ss.) ha preso in considerazione le caratteristiche dei tre diversi modelli di gestione previsti dall’art. 14 comma 1, d.lgs. cit., per i servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete, ossia affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società *in house* e affidamento a società mista.

Per ciascuno dei tre modelli è stata elaborata una matrice SWOT del seguente tenore: i) punti di forza (*strength*) da +1 a +3; ii) punti di debolezza (*weakness*) da -3 a -1; iii) opportunità (*opportunities*) da +1 a +3; iv) minacce (*threats*) da -3 a -1 (*ivi*, pag. 49 ss.).

All'esito del raffronto, la stessa Relazione *ex art. 14 cit.* (pp. 57-58) conclude affermando che *"la valutazione complessiva sulle tre modalità gestionali indica che nel complesso l'analisi porta al seguente punteggio: a. House providing punti +6; b. Società mista punti -7; c. Affidamento esterno punti 0. L'analisi condotta sui modelli gestionali possibili porta a concludere per un giudizio maggiormente favorevole verso la modalità di gestione in house providing"*.

La assunta pozziorità di quest'ultimo modello trova fondamento nei seguenti profili del corredo motivazionale (cfr. Relazione *ex art. 14 cit.*, pp. 58-59):

- a) possibilità di *"implementare le motivazioni rispetto gli obblighi previsti dai contratti di servizi con i soci pubblici committenti in house per l'assenza di contrapposti interessi economici di privati"*;
- b) *"più efficace ed efficiente sistema di applicazione degli obiettivi ed indirizzi pubblici garantiti dal "controllo analogo" ... secondo le effettive esigenze manifestate dalla comunità locale di riferimento"*;
- c) duplice vantaggio derivante dal *"perseguimento degli interessi delle comunità locali anteposto alla logica del profitto"*, coniugato con *"un approccio imprenditoriale necessario per garantire un livello qualitativo elevato e dal perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, tipici di una gestione imprenditoriale, che portano ad un impiego ottimale delle risorse introitate dagli utenti attraverso la tariffa"*;
- d) *"flessibilità nei rapporti e negli adeguamenti nell'erogazione dei servizi rispetto le richieste del Comune e superamento di eventuali controversie (anche con formule molto veloci di ricomposizione bonaria)"*;
- e) *"più efficace sistema di controllo nell'esecuzione del servizio/i"*.

Inoltre, la Relazione sottolinea che, a differenza degli altri due paradigmi, *"una gestione efficiente del modello in house providing potrà distribuire ai soci pubblici dividendi che rimangono sempre in ambito pubblico ovvero decidere di non procedere a tale distribuzione e ciò quantomeno delle riserve accantonate, come si registra in alcune esperienze analoghe. Tale*

situazione consente di raggiungere 2 obiettivi: (i) il reinvestimento nella gestione del servizio e quindi maggior efficienza del sistema, (ii) un (sebbene limitato dalla regolazione tariffaria di Settore) possibile temperamento dei livelli tariffari. Risultati, questi, invece non percorribili, sia nel caso di affidamento con gara al Concessionario privato e pure nel caso di Società mista pubblico-privata ove anche in questo caso è presente un soggetto privato” (ibidem).

Con particolare riferimento al soggetto concretamente individuato, la stessa Relazione dà conto della “comparazione con opzioni alternative” (pag. 65 ss.) condotta attraverso una manifestazione di interesse preliminare tramite piattaforma telematica SINTEL, che ha “visto l’adesione di due operatori economici: l’attuale gestore del servizio Aprica SpA, in quanto interessato all’affidamento mediante procedura a evidenza pubblica; la società a intero capitale pubblico Servizi Comunali SpA, in quanto interessato all’affidamento secondo la modalità dell’in house” (pag. 74).

All’esito del raffronto tra i due soggetti, la Relazione conclude nei seguenti termini: “si ritiene di poter affermare che, con riferimento al caso specifico del Comune di Pontoglio, i riferimenti disponibili in caso di affidamento tramite gara prefigurano un intervallo di variabilità del costo del servizio piuttosto ampio, con una teorica ottimizzazione rispetto al costo attuale che può essere mediamente valutata pari a -9,4%. In caso di affidamento secondo la modalità in house, si dispone di un unico riferimento che vedrebbe una ottimizzazione del costo attuale sostanzialmente comparabile (-12,3%)” (così Relazione ex art. 14 cit., pag. 75).

B.4) Nel corpo della delibera CC viene inoltre rilevato che il Comune non detiene partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili, evitando duplicazioni organizzative e sovrapposizioni vietate dall’art. 20 Tusp (ivi, pag. 11).

Il Collegio prende quindi atto dell’istruttoria condotta, e dell’assolvimento degli oneri sul punto.

C) Adempimento dell’onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

Secondo la giurisprudenza contabile, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità dell’utilizzo dello strumento

societario rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

Sotto il profilo dell'efficacia, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di risultati misurabili.

Quanto al profilo dell'economicità e dell'efficienza dello strumento societario prescelto, la motivazione deve adeguatamente dimostrare che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile, proprio sotto i profili dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Come osservato *sub B)*, nella documentazione acclusa al provvedimento oggetto di analisi si rinviene un espresso raffronto in ordine ai vantaggi derivanti *in parte qua* dalla forma di gestione prescelta in rapporto alle altre, in forza dell'analisi "SWOT" (cfr. infatti relazione *ex art. 14* d.lgs. n. 201/2022, pag. 49 ss.).

Ancora sul tema, va rilevato che la Relazione *ex art. 17*, d.lgs. n. 201/2022 perviene ad affermare l'affidamento alla Società in esame rappresenta *"la soluzione più idonea a garantire la maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani da parte del Comune di Pontoglio"*, per le seguenti ragioni (pagg. 68-69):

- *"sotto il profilo di legittimità giuridica del modello di affidamento, Servizi Comunali rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente essendo una società a totale partecipazione pubblica, dedicata all'attività di erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni soci e sottoposta ad un controllo dei medesimi che può dirsi analogo a quello esercitato sui propri servizi";*
- *"dal punto di vista della qualità del servizio, il modello organizzativo e gestionale proposto appare in grado di garantire un'elevata qualità del servizio erogato come già evidenziato nella presente relazione, anche con l'opportunità di migliorare ulteriormente i pur già elevati livelli di standard ambientali del servizio ad oggi conseguiti";*

- *“rispetto agli investimenti, le previsioni sviluppate dalla Società proponente vedono risorse dedicate all’ottimizzazione e mantenimento del sistema, in un contesto comunque di contenimento del conseguente impatto tariffario sugli utenti, grazie ai connessi efficientamenti”;*
- *“sotto il profilo dei costi del servizio per l’utenza, si rileva come il Piano Tariffario presenti uno sviluppo negli anni con incrementi contenuti, largamente al di sotto del limite massimo teorico previsto dal MTR ARERA; l’analisi di benchmark, in particolare con riferimento al confronto con altri Comuni similari interessati da affidamenti tramite gara o ad altri soggetti operanti in house, mostra come il costo complessivo previsto per il Comune di Pontoglio con l’affidamento a Servizi Comunali, e conseguentemente l’associata ricaduta tariffaria, sia significativamente al di sotto dei suddetti valori di confronto; inoltre, il costo del servizio risultante dal Piano Tariffario offerto risulta sensibilmente inferiore all’attuale costo che il Comune, e quindi gli utenti, sostengono nell’ambito dell’appalto in essere”;*
- *“dal punto di vista dei costi del servizio per l’Ente, come rilevato nella presente Relazione, l’affidamento oggetto di analisi rientra nella regolazione ARERA comprendente l’adozione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), che si fonda sul principio di determinazione delle entrate tariffarie sulla base del riconoscimento dei costi efficienti. Ciò significa che il meccanismo alla base del sistema tariffario del settore implica la copertura dei costi riconosciuti tramite i ricavi da entrata tariffaria, generando un impatto sostanzialmente nullo sulla finanza pubblica. Inoltre si evidenzia che il progetto prevede la non distribuzione degli utili permettendo all’azienda di re-investire nel miglioramento della gestione a beneficio del territorio e degli utenti”;*
- *“in relazione ad altri possibili effetti sulla finanza pubblica, né rispetto alla gestione pregressa né in riferimento ai risultati attesi come desumibili dal Piano, si prevede che i Comuni Soci dovranno intervenire sulla struttura finanziaria della società”.*

La Sezione prende quindi atto dell’adempimento degli oneri motivazionali richiesti.

D) Adempimento dell’onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare,

con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Sul punto, la delibera CC rappresenta *“la compatibilità dell'affidamento con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, posto che il servizio di igiene urbana è qualificato come servizio pubblico locale con rilevanza economica, corrispondente alla qualificazione di servizio di interesse economico generale (cd. SIEG) e, nel caso in esame, sussistono tutte le condizioni in presenza delle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato (assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro; parametri di compensazione previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole; in presenza di un affidamento diretto, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente, adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste)”* (cfr. del. CC n. 3/2026 cit., pag. 14).

Fermo quanto sopra, la Relazione ex art. 14, d.lgs. n. 201/2022 illustra la puntuale sussistenza di presupposti per l'*in house providing* in capo a Servizi Comunali SpA, a partire dal fatto che *“oltre l'80% del fatturato conseguito ... è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli enti pubblici soci”* (ivi pag. 7, nonché *amplius* pag. 11 ss.).

La Sezione prende atto.

E) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

È stato adempiuto anche l'obbligo, previsto dall'art. 5, comma 2 Tusp, di sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

La del. CC puntualizza infatti che la relazione e gli allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente per 15 giorni consecutivi, nel periodo dal 10 al 25 marzo 2026.

La Sezione prende atto.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pronunciandosi ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, rende parere positivo in merito al soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica, da parte della deliberazione CC n. 3 del 31 marzo 2026 del Comune di Pontoglio (BS).

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione via PEC al sindaco e al presidente del consiglio comunale del Comune di Pontoglio (BS), perché ne informino l'Assemblea.

ORDINA

al Comune di Pontoglio (BS) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
27 maggio 2026
per il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Francesca Perreca)